



FEDERICO GRASSELLI
NOTAIO

N.90657 di repertorio. N.21800 di raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di

Registrato a Reggio Emilia

Ottobre ad ore diciannove

il 28 ottobre 2016

(24 Ottobre 2016 h.19,00')

al n. 15408

in Reggio Emilia, Viale Risorgimento n.80 nei locali

Serie 1T

dell'Arcispedale di S.Maria Nuova, a richiesta dell'Organo

Direttivo della "APRO ONLUS - Associazione per lo studio e

la cura delle malattie dell'apparato digerente e progetti

per la radioterapia" - per brevità "APRO ONLUS", con sede in

Reggio Emilia, Viale Risorgimento n.80, associazione ONLUS

con personalità giuridica iscritta al Registro Regionale

delle Persone Giuridiche con D.R. n.358 del 1990 GU

REG.n.70/90 ed iscritta nel Registro Provinciale delle

Organizzazioni di Volontariato con Atto Dirigenziale

n.68264/12974 del 2 settembre 2002 Codice Fiscale:

91008410358

Io sottoscritto GRASSELLI Dottor FEDERICO, Notaio in

Gualtieri, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Reggio Emilia, senza intervento di testimoni per avere il

comparsente, che si trova nelle condizioni richieste dalla

legge, dichiarato, con il mio consenso, di volere rinunciare

alla loro assistenza, sono presente nel luogo suddetto per

redigere il Verbale di Assemblea Straordinaria degli

associati della sopraindicata Associazione, associati

convocati, in questo luogo e ad ore diciotto e trenta

minuti, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione nuovo statuto sociale.

E' PRESENTE IL SIGNOR:

FORNACIARI Dott.GIOVANNI, nato a Reggio Emilia il 18

settembre 1951, ivi residente, Corso Cairoli n.3, medico

chirurgo,

cittadino italiano, della identità personale del quale io

Notaio sono personalmente certo, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente

dell'Associazione di cui sopra, assume su unanime

designazione degli intervenuti la presidenza della presente

assemblea, invita me Notaio in conformità alla precedente

richiesta a procedere alla compilazione del verbale della

presente assemblea e procede alle seguenti constatazioni:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

Statuto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti in assemblea n.

12= dodici=

membri dei numero 15 (quindici) membri costituenti il

Consiglio medesimo e precisamente i signori:

FORNACIARI Dott.GIOVANNI

		Presidente
	IOTTI CINZIA	
		Vice Presidente
	BIGI WILLIAM, CAVATORTI ROSSANA, DELRIO VILMO, FONTANESI	
	ADRIANA, FORNACIARI GIULIANO, PEDRONI GINA, SASSI DANIA,	
	SERENI GIULIANA, SPAGGIARI MARINA E VEZZANI AMOS	
		Consiglieri
	- che in assemblea sono presenti e rappresentati	
	n.61= sessantuno=	
	associati, sui n.101= centouno=	
	regolarmente iscritti, come risulta dall'elenco che sarà	
	conservato agli atti dalla associazione;	
	- che tutti gli associati sono regolarmente iscritti nel	
	Libro Soci	
	- che del Collegio dei Revisori sono presenti	
	i componenti signori	
	LANDINI ADLER e SALSI ANNA	
		Revisori
	Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea	
	validamente costituita avendo accertato la regolarità della	
	costituzione e l'identità e la legittimazione dei presenti	
	e, confermata con il consenso di tutti gli intervenuti la	
	rinuncia alla assistenza dei testimoni, dichiara aperta la	
	seduta.	
	Il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono	

necessari l'adozione di un nuovo statuto sociale di cui il

Presidente mi esibisce copia e ne illustra le principali

modifiche rispetto allo statuto a tutt'oggi vigente con

l'aiuto del signor Amos Vezzani.

Il Presidente fa presente che l'art.11 del vigente statuto

prevede che le modifiche statutarie debbano essere approvate

con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto

favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Dopo esauriente discussione al riguardo, la assemblea

straordinaria degli associati della "APRO ONLUS -

Associazione per lo studio e la cura delle malattie

dell'apparato digerente e progetti per la radioterapia" -

per brevità "APRO ONLUS"

D E L I B E R A

1)- di approvare il nuovo testo statutario illustrato dal

Presidente che io Notaio allego al presente atto ad

integrante sotto la lettera "A".

2)- di incaricare il Presidente dell'Associazione agli

adempimenti conseguenti ed in particolare alla iscrizione

delle modifiche statutarie apportate nel Registro Regionale

delle Persone Giuridiche e nel Registro Provinciale del

Volontariato.

Le presenti deliberazioni vengono approvate dalla assemblea

alla unanimità, nessuno astenendosi, come accertato dal

Presidente della medesima.

Infine la assemblea, alla unanimità, dà mandato al

Presidente di apportare al presente verbale ed alle

deliberazioni in esso contenute ed all'allegato Statuto

tutte le eventuali soppressioni, modificazioni o aggiunte

che venissero richieste dai competenti uffici.

Le spese ed imposte tutte relative al presente verbale e

conseguenti vengono assunte dalla Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta

essendo le ore diciannove e dieci minuti.

Il comparente mi conferma l'esatta indicazione dei numeri di

Codice Fiscale sopra indicati, esonerandomi da ogni

responsabilità al riguardo.

Si omette la lettura dell'allegato per concorde volontà

degli intervenuti tutti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho

letto agli intervenuti in assemblea, i quali tutti a mia

interpellanza lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà

ed a verità ed il presente verbale viene pertanto

sottoscritto a norma di Legge dal Presidente e da me Notaio

essendo le ore diciannove e dieci minuti.

Consta il presente atto di tre fogli scritti a macchina con

nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia

direzione su sei intere facciate e sino a qui della settima

e da me completato.

F.to Giovanni Fornaciari;

F.to Dott.FEDERICO GRASELLI Notaio.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS



DENOMINAZIONE

Art. 1) - È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata **"APRO ONLUS - Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell'apparato digerente e progetti per la radioterapia" - per brevità "APRO ONLUS"**.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs n. 460/97 e successive modifiche.

SEDE

Art. 2) - L'associazione ha sede in Reggio Emilia, Viale Risorgimento 80, presso l'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.

DURATA

Art. 3) - L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) - L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 comma 1 lett.a, del D.Lgs n. 460/97.

Per perseguire tale scopo l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

1. Contribuire alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici all'interno dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia, con particolare riguardo ai reparti di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Medicina III, Radioterapia Oncologica;
2. Finanziare progetti specifici individuati di concerto tra il Consiglio Direttivo e la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia.



ef

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell'art. 10 del D.lgs 460/97 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Tra le attività connesse si prevede di:

1. Svolgere attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità dell'Associazione e sulle concrete necessità di finanziamento dei progetti proposti;
2. Attivare una rete di collaborazioni e stipulare convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, altre associazioni e fondazioni;
3. Organizzare campagne occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative culturali, musicali, sportive finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l'attività dell'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del D.lgs 460/97.

ASSOCIATI

Art. 5) - Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta al Consiglio direttivo di ammissione e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari



[Handwritten signature]

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari meriti, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, purché maggiorenni hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Eventuali soci onorari e benemeriti possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

Art. 7) - Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 8) - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o attraverso PEC.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro i 60 giorni successivi.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

PATRIMONIO

Art. 9) - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati ed aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- h) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) - Sono organi dell'associazione:



[Handwritten signature]

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri
- d) il Collegio Sindacale

ASSEMBLEA

Art. 11) - L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno il diritto/dovere di partecipare tutti gli associati che, come tali, risultino iscritti al tempo della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 12) - L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e del Collegio Sindacale.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 13) - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, o posta elettronica, o altro mezzo purché garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza tale termine viene ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione dell'assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio Sindacale.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio Sindacale.



Art. 14) - Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Non è ammesso l'intervento per delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha, tra l'altro, questi compiti:

- 1) elegge i membri del consiglio direttivo;
- 2) valuta e delibera la programmazione annuale dell'associazione, ivi compresa la definizione delle linee prioritarie d'intervento e degli indirizzi generali;
- 3) approva il Bilancio consuntivo e preventivo;

L'assemblea delibera altresì su ogni questione sottoposta alla sua approvazione dal consiglio.


Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, riguardanti le modifiche dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 15) - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente, che potrà essere anche non socio.

Art. 16) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. I voti sono palesi - escluso il caso di elezioni e, comunque, di voto riguardante le persone.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) - L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.

Il consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18) - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti (cooptazione). I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica sino alla prima assemblea utile, che provvederà a completare l'organo amministrativo, che rimarrà comunque in carica fino alla sua scadenza originaria.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si considera decaduto, il Collegio Sindacale convoca l'assemblea degli associati per la ricostituzione del Consiglio stesso.

Art. 19) - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.


Art. 20) - Il consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza tale termine viene ridotto a ventiquattro ore.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario nominato nella riunione stessa che potrà essere anche non socio.

Il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, alle sue riunioni persone, anche non socie, ritenute utili per il lavoro del Consiglio.



Art. 21) - È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, è considerato dimissionario e pertanto decade dall'ufficio.

Art. 22) - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri, o su richiesta del Collegio Sindacale.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.

Art. 23) - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
- k) nominare soci onorari e benemeriti

Art. 24) - Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il consiglio direttivo può emanare regolamenti interni.

Il consiglio ha anche il compito di ratificare o respingere, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.



Il consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, oppure a un comitato esecutivo composto da due o più consiglieri.

Il consiglio può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

PRESIDENTE

Art. 25) - Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente

VICE PRESIDENTE

Art. 26) - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.


BILANCIO

Art. 27) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

A circular notary seal is stamped over the text. The seal contains the text "NOTAIO IN GUATEMALA" and "C. NOTARIO IN GUATEMALA". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28) - Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni - fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio - e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.


Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29) - I Sindaci, eletti dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili.



I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori.

Essi vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercitano il controllo contabile dandone a loro volta notizia all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei Sindaci.

In caso di dimissioni o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

La nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria indipendentemente dal verificarsi delle condizioni poste dall'art. 2477 c.c. e dall'art. 25 co. D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Il Collegio funzionerà a norma di Legge ed inoltre esercita il controllo contabile. La carica viene assolta a titolo gratuito.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30) - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, devolveranno il patrimonio residuo ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 31) - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C. nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the official stamp.